

patrimonio che poteva sollevare le condizioni infelici dei comuni in cui le corporazioni esistevano.

E ciò dico, o signori, perchè, se ogni regione d'Italia ha fatto sacrifici per l'unità della patria, la Sicilia non può dirsi ad alcuna seconda; e quindi non si debbono per meschine mire d'interesse evocare fantasmi che d'innanzi all'Unità e Grandezza della patria devono scomparire.

Io, o signori, mi fermo, e vorrei augurare, più che a' fautori del disegno di legge, al Governo, mentre ancora è in tempo, di trovare un temperamento che, senza offendere alcuno, valga con la giustizia a conciliare equamente le varie regioni.

In quanto a me, ripeto, che se un voto devo dare al disegno tale qual'è, sarà assolutamente contrario. E con ciò ho finito.

Presidente. L'onorevole Fornaciari ha facoltà di parlare.

Fornaciari. Onorevoli colleghi, due dichiarazioni premetterò al mio dire: la prima che mi studierò di non ripetere cose già dette da altri nella presente discussione; e questa dichiarazione la faccio, non tanto per cattivarmi la vostra benevola attenzione, perchè sono certo che me l'accordereste egualmente, quanto per porre un freno a me stesso, perchè, essendomi per molti anni occupato dell'argomento che stiamo esaminando, mi sentirei trascinato a trattarlo con una certa larghezza.

Io ebbi l'onore di far parte della Commissione del 1871, presieduta dall'illustre generale Menabrea, e di una Sotto-commissione che fece una inchiesta sui catasti nostri; quindi facile mi riuscirebbe l'esporgere le condizioni. Ma, dopo la relazione dell'onorevole Messodaglia, che è una ricca miniera di notizie preziose e di saggi apprezzamenti, non solo sui catasti nostri, ma anche sugli esteri, miniera dalla quale parecchi oratori hanno già tratto molti materiali nei loro discorsi, e dopo lo splendido riassunto delle condizioni dei nostri catasti presentatovi dall'onorevole Giolitti, credo che farei opera vana se mi fermassi a trattare io pure questa parte dell'argomento. Il campo è già stato esplorato e percorso in ogni parte, ma ci nullameno, parmi, per usare una frase catastale, che qualche *particella da rilevare* sia a me pure rimasta.

La seconda dichiarazione è questa: io ho propugnato ed ottenuto che nel compartimento al quale appartengo si facesse un regolare catasto a base di misura e di stima, o dirò meglio che si decretasse con la legge che porta la data del 4 gennaio

1880 questo catasto, ora in corso di esecuzione. Mi pare quindi di ispirarmi ad un sentimento di vera fratellanza, volendo per gli altri compartimenti quello che ho voluto per il compartimento al quale appartengo. Ed ora veniamo alla sostanza della questione.

Due sistemi sono stati messi innanzi e difesi strenuamente in questa Camera per il riordinamento della imposta fondiaria.

Il primo sistema è quello del consolidamento di gran parte di questa imposta, salvo di ripartire la rimanente in base alla entrata netta fondiaria, da accertarsi con denunce. L'altro consisterebbe nel ripartire tutta la imposta fondiaria in base a denunce, che sarebbero poi controllate più o meno, secondo i diversi metodi che si sono accennati dagli oratori che mi hanno preceduto.

Il primo sistema si fonda sul supposto, o per dir meglio sulla teorica economica, che la imposta sia già scontata nel prezzo dei beni; ed avete già sentiti tutti gli argomenti che si adducono in favore di questa teorica. Io non mi fermerò molto su di essi, ma non posso a meno di ricordare un duello, sul terreno della scienza, che avvenne parecchi anni or sono tra il compianto Scialoja e l'onorevole Minghetti. In un pregiatissimo periodico nostro, e precisamente negli anni 1867, 1868, 1869, con una serie di articoli, da una parte si sostenne la tesi del consolidamento e dall'altra essa venne oppugnata.

Io, che ho riletto in questi giorni quella polemica, debbo dichiarare che mi sono confermato nella convinzione che la vittoria rimanesse dalla parte dell'onorevole Minghetti.

L'onorevole Minghetti sosteneva la tesi che non si potesse considerare scontata e quindi non potesse consolidarsi questa imposta per le ragioni che sono state anche qui esposte, cioè che: primo, non sussiste il presupposto che avvenga in venti anni il trapasso di gran parte dei beni stabili per vendita da uno ad un altro proprietario; secondo, che detta teorica si basa sulla fissità dell'imposta per lungo periodo di tempo, mentre da noi ha subite continue variazioni; terzo, finalmente, che l'imposta è compenetrata in tutti quegli elementi i quali determinano il prezzo dei beni, o, dirò meglio, la deduzione che si invoca va confusa e perduta nella molteplicità degli elementi che costituiscono il prezzo medesimo.

Non voglio trattenermi lungamente su questa questione, e dirvi come il decreto-legge del 28 giugno 1866, che doveva attuare il concetto dello Scialoja, si dovette invece revocare; ma non posso a meno di fare un'osservazione su un altro